

STATUTO SOCIALE

della "S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A."

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Esiste in attuazione delle disposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica una società per azioni partecipata esclusivamente da enti locali, denominata "S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A."

La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.

Per i fini di cui al precedente comma gli Enti locali, soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello dagli stessi esercitato sui propri servizi, secondo quanto previsto al successivo articolo 27.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Biella.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ART. 4 - OGGETTO

Le attività che formano oggetto della società sono:

- a) la raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l'intermediazione dei rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo spazzamento, il lavaggio, la disinfezione e lo spurgo, la manutenzione e noleggio di veicoli ecologici e delle attrezzature di raccolta;
- b) la progettazione, la realizzazione e la conduzione in proprio e conto terzi di impianti di stoccaggio e di riciclaggio;
- c) la progettazione e la realizzazione, per conto proprio e per conto di terzi, di opere di recupero ambientale, di lavori di sistemazione forestale e di verde pubblico;
- d) lo smaltimento di rifiuti urbani a frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto ed ogni forma di gestione, diretta ed indiretta, di impianti di trattamento meccanico-fisico-biologico dei rifiuti, di impianti di valorizzazione, di impianti di stabilizzazione anaerobica e/o aerobica, compreso il compostaggio, di impianti di incenerimento e termovalorizzazione e di discarica;
- e) l'acquisto e la vendita di brevetti in genere nel settore dell'igiene ambientale;

f) la realizzazione di studi, ricerche, monitoraggi, valutazioni tecnico-economiche, consulenze ed attività di comunicazione ambientale connessi con l'oggetto sociale;

g) l'applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Il capitale sociale è fissato in Euro 200.000 (duecentomila) diviso in 200.000 (duecentomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazione dell'assemblea dei soci anche mediante emissione di azioni di categoria aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie a sensi di legge.

In caso di aumento del capitale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diversa disposizione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2441 C.C..

L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Nei casi consentiti dalla Legge, l'assemblea dei soci potrà deliberare la riduzione del capitale sociale, anche per via di assegnazione ai soci di determinate attività sociali.

Alle esigenze finanziarie della società potranno provvedere i soci mediante versamenti infruttiferi in conto capitale/patrimonio ovvero mediante finanziamenti fruttiferi

infruttiferi di interessi purchè effettuati nei limiti e con i presupposti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

ART. 7 - AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

La qualità di azionista comporta di per sè la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni, le obbligazioni convertibili, i diritti di opzione, anche se cartolarizzati, gli strumenti finanziari partecipativi sono trasferibili esclusivamente a favore di Enti Locali soci o di altri Enti Locali che abbiano affidato alla società la gestione del servizio pubblico che costituisce l'oggetto della società.

ART. 9 - RECESSO

Hanno diritto di recesso i soci nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso non spetta ai soci nelle ipotesi

previste dal 2° comma dell'art. 2437 C.C..

ART. 10 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e seguenti del c.c..

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria della società.

ART. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci ed esercita il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale ovvero almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale qualora i soci richiedenti siano più di 15 (quindici) o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione, deliberata collegialmente dall'Organo Amministrativo dovrà essere sottoscritta dal Presidente o da uno degli amministratori.

L'avviso deve essere inviato a tutti gli aventi diritto

all'indirizzo risultante dai relativi libri sociali a mezzo di lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, e-mail, posta elettronica certificata, garantendo la prova dell'avvenuta ricezione, pervenuti ai destinatari almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche mediante mezzi di telecomunicazione e, nel caso di assemblea straordinaria, per televideoconferenza, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente, al segretario ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori e sindaci, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale, facendo verbalizzare i propri interventi;

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano eventualmente indicati i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritti potranno partecipare ai lavori assembleari. Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altro giorno ed ora per l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza le formalità di cui sopra qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo salvo il diritto di opposizione, in conformità al penultimo comma dell'articolo 2366 C.C..

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea soltanto i soci cui spetta il diritto di voto regolarmente iscritti a libro soci. Possono altresì intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto non ancora iscritti a libro soci che abbiano contestualmente depositato i certificati azionari presso la sede sociale.

Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

ART. 15 - DELEGA

Ogni socio, che si sia messo in condizione di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da terzi, salvo i divieti di legge, mediante semplice delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima convocazione è valido anche per le ulteriori assemblee.

ART. 16 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica od, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea. Essa nominerà altresì il proprio segretario.

ART. 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

E' devoluta al Presidente dell'assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'assemblea e tutto quanto in genere gli compete a norma dell'art. 2371 c.c.. Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

ART. 18 - QUORUM

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti indicati all'art. 2364 c.c..

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e sull'emissione di obbligazioni.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione di strumenti finanziari ex artt. 2346 ultimo comma e 2349 C.C. e sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ex art. 2420 bis C.C., adotta, infine, la deliberazione costitutiva di patrimonio destinato e l'eventuale emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui all'art. 2447 ter C.C..

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta a norma dell'art. 2368 1° comma C.C. ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci stessi.

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ad eccezione delle delibere riguardanti l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie per le quali occorrerà il consenso di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tutti nominati con le modalità di cui al successivo articolo 20).

In ossequio ai principi ed alle disposizioni in materia di pari opportunità il Consiglio di Amministrazione dovrà per almeno un terzo essere costituito dal genere meno rappresentato.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili e durano in carica due esercizi, debbono essere scelti tra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche e privati, nei settori di attività della società.

Non possono essere nominati amministratori coloro che incorrono nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità previste dalla legge vigente.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

Se la decadenza riguarda il **Presidente**, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

L'importo complessivo dei compensi spettanti al **Presidente** ed ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea, ferme restando le disposizioni di Legge.

Gli Amministratori sono revocati dall'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 20 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soggetti individuati dai soci azionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19.

Salva diversa deliberazione unanime dell'Assemblea degli azionisti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a) almeno tre giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere. A tale scopo, nell'elenco dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b) ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

d) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

e) risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

g) qualora, ad esito delle votazioni ed delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d). Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Può inoltre nominare un Vicepresidente.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine di lista del consigliere decaduto o dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato, assicurando in ogni caso il rispetto della rappresentanza dei generi. A tal fine, qualora il candidato della lista dell'Amministratore da sostituire risultasse di genere diverso da quello da rappresentare all'interno del Consiglio di Amministrazione, verrà nominato il candidato del genere da rappresentare che nelle elezioni, di cui all'art. 27 che precede, abbia riportato il quoziente più elevato.

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, ovvero non risultasse possibile assicurare la rappresentanza dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica

certificata, contenente l'indicazione di luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla società.

A tal fine il **Presidente** verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli amministratori e sindaci abbiano ricevuto l'avviso.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo **Presidente** ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il **Presidente** verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e dell'approvato piano industriale nonchè delle procedure sul controllo analogo previste dal successivo art. 27, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 C.C., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

ART. 24 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonchè tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, come nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

ART. 25 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.